

COME ADERIRE

Per aderire a FONARCOM è necessario utilizzare la **"Denuncia Aziendale"** (ex DM10/2) del flusso **UNIEMENS**, procedendo come segue:

- Scegliere all'interno dell'elemento "FondoInterprof", l'opzione "Adesione";
- Selezionare nel campo "CodFondo" il codice **FARC** per FONARCOM;
- Inserire nel campo "NumDip" il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo.

Utilizzando questa procedura l'azienda decide di affidare a FONARCOM il proprio **contributo obbligatorio all'INPS**, pari allo 0,30%;

Come indicato nella circolare INPS n. 107/2009, l'effetto dell'adesione decorre dal mese di competenza della Denuncia Aziendale (ex DM10/2), nel quale è stato inserito il codice FARC. L'adesione al Fondo non ha necessità di rinnovo annuale.

Revoca dell'adesione

Per revocare l'adesione ad un Fondo si utilizza la "DenunciaAziendale" del flusso UNIEMENS:

- Scegliendo all'interno dell'elemento "FondoInterprof", l'opzione "Revoca" ed inserire il cod. **REVO**.

In tal caso l'azienda decide di non aderire più a nessun Fondo.

Mobilità tra Fondi

L'INPS, con la Circolare n. 107 del 1/10/2009, commenta le principali modifiche apportate alla norma che disciplina il funzionamento dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua (art. 188 della Legge n. 388/2000). Con la Legge n. 2/2009, di conversione del D.L. n. 185/2008, sono stati infatti apportati importanti cambiamenti al quadro normativo che regola il funzionamento dei Fondi interprofessionali, specialmente per quanto riguarda le **adesioni/revoche** e gli **effetti finanziari** che da esse derivano anche in termini di mobilità tra i fondi stessi.

La principale **novità** riguarda l'aspetto della "mobilità tra i Fondi" ovvero le aziende possono scegliere liberamente di aderire, revocare o cambiare Fondo in qualunque momento dell'anno con la possibilità di **trasferire al nuovo Fondo il 70% delle risorse** destinate al fondo scelto precedentemente. Tale quota del 70% deve essere calcolata al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi.

Il trasferimento delle risorse non può riguardare le aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE (imprese autonome con meno di 50 dipendenti ed un fatturato o un bilancio totale annuale non superiore a 10 milioni di euro); l'importo da trasferire deve essere almeno pari a 3.000 euro; le quote oggetto di trasferimento non possono essere riferite a periodi antecedenti al 1° gennaio 2009.

Le aziende interessate alla mobilità tra Fondi Interprofessionali, dovranno comunicare la revoca dal precedente Fondo attraverso la "Denuncia Aziendale" del flusso UNIMENS:

- Scegliendo all'interno dell'elemento "**FondoInterprof**", l'opzione "**Revoca**";
- Inserendo il codice **REVO**;
- Selezionando, contestualmente nella stessa Denuncia il **codice del nuovo Fondo** al quale intendono trasferirsi.

Successivamente l'azienda dovrà inviare apposita **richiesta al Fondo di provenienza** (e per conoscenza al nuovo Fondo) per il trasferimento delle risorse, allegando copia della Denuncia e dichiarando di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 2/2009, art. 19, comma 7-bis.

Nei casi di mobilità tra Fondi, l'INPS attribuirà al nuovo Fondo prescelto i versamenti dell'azienda interessata a partire dal periodo di paga (mese di competenza della Denuncia Aziendale) nel quale la mobilità viene indicata.